

WEBINAR **21/09**

CBAM, ISTRUZIONI PER L'USO



Sara Armella
21 settembre 2023



Import/export prodotti siderurgici

Tabella 8B - Principali prodotti importati in Italia. Graduatoria in base ai dati del 2023^(*)

Pos.	Prodotto ^(**)	2020		2021		2022		Gen-Giu '22		Gen-Giu '23		Var. % Gen-Apr '22/ Gen-Apr '23
		mln euro	peso %	mln euro	peso %	mln euro	peso %	mln euro	peso %	mln euro	peso %	
1	Autoveicoli	24.566	6,6	27.394	5,7	30.287	4,6	14.248	4,4	20.729	6,7	45,5
2	Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie	23.942	6,4	32.533	6,8	42.931	6,6	23.101	7,2	19.691	6,4	-14,8
3	Gas naturale	8.942	2,4	22.821	4,8	63.562	9,7	27.341	8,5	17.307	5,6	-36,7
4	Petrolio greggio	14.196	3,8	25.298	5,3	42.655	6,5	20.887	6,5	17.122	5,5	-18,0
5	Medicinali e preparati farmaceutici	24.273	6,5	25.143	5,2	31.821	4,9	16.376	5,1	15.044	4,9	-8,1
6	Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari	20.658	5,5	25.207	5,2	30.839	4,7	16.437	5,1	14.699	4,7	-10,6
7	Prodotti della siderurgia	11.106	3,0	20.381	4,2	26.711	4,1	15.262	4,7	11.170	3,6	-26,8

Tabella 8A - Principali prodotti esportati dall'Italia. Graduatoria in base ai dati del 2023^(*)

Pos.	Prodotto ^(**)	2020		2021		2022		Gen-Giu '22		Gen-Giu '23		Var. % Gen-Giu '22/ Gen-Giu '23
		mln euro	peso %	mln euro	peso %	mln euro	peso %	mln euro	peso %	mln euro	peso %	
15	Prodotti della siderurgia	7.126	1,6	12.119	2,3	14.727	2,4	8.459	2,8	6.643	2,1	-21,5


^(*) I dati del 2022 e del 2023 sono provvisori

^(**) Classificazione utilizzata: Ateco 2007 a 3 cifre


Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati Istat

Il nuovo ruolo delle dogane

Negli ultimi vent'anni c'è stata una **trasformazione** radicale del ruolo, delle funzioni e delle modalità organizzative delle dogane



dal controllo sulle cose si è passati al controllo sull'**affidabilità dei soggetti** a vario titolo coinvolti nelle attività doganali



riduzione dell'incidenza e frequenza dei **controlli** sulle merci e, dunque, dei **costi** e **tempi** delle operazioni, con **risparmi** consistenti anche in termini di oneri finanziari correlati alle garanzie

Il nuovo ruolo delle dogane

L'**articolo 3 del CDU (codice doganale UE)** attribuisce alle dogane il perseguimento dei seguenti scopi:

- tutela degli **interessi finanziari** dell'Unione e degli Stati membri
- tutela dell'Unione dal **commercio sleale e illegale** (con sostegno delle attività commerciali legittime)
 - **sicurezza** dell'Unione e dei suoi residenti, nonché la tutela dell'ambiente
- mantenimento di un **equilibrio** adeguato fra i **controlli doganali** e **agevolazione** degli **scambi legittimi**



il compito della dogana non è più soltanto il rispetto dell'imposizione tributaria

Operare con l'estero richiede competenza, preparazione e costante aggiornamento in settori finora ai margini della programmazione delle imprese di produzione e distribuzione





- crisi geopolitiche e impatto sulle catene di approvvigionamento e di sbocco
- complessità della normativa di riferimento (standard tecnici, dogane, divieti, sanzioni, fiscalità, contratti)
- nuovi accordi di libero scambio e potenzialità per l'export
- presenza nei mercati internazionali e contratti
 - compliance aziendale
- conoscenze basilari per valutazioni aggiornate sui rischi di contestazioni e sanzioni

Attualità degli aspetti doganali

Nella fase economica attuale, caratterizzata dall'interdipendenza economica, politica, finanziaria e sociale tra diversi Paesi e aree geografiche del mondo, l'imposizione doganale vive una fase di crescente interesse internazionale, soprattutto per le imprese



Nei prossimi anni la competitività e la crescita delle imprese saranno condizionate dalla loro capacità di comprendere il contesto economico insieme alle trasformazioni in atto e di adeguare la propria offerta

- **sviluppo dell'export**
 - **sanzioni internazionali**
 - **nuovi accordi di libero scambio**
 - **commercio elettronico**
- fattori che incidono fortemente sulle strategie aziendali e sulle linee di sviluppo**

Impostazione strategie di internazionalizzazione



I testi e i commenti riportati nelle schede che precedono, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità. Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale.

Internazionalizzazione acquisti

Funzione affidata ufficio acquisti con supervisione direzione

- **Valutazioni comparative tradizionali:** prezzo, tempi di consegna, costi di consegna, clausole Incoterms più convenienti
- **Valutazioni avanzate:** scenari geopolitici, incidenza costi trasporto internazionali, rischi Paese in caso di inadempimento, clausole arbitrali internazionali, standard tecnici e tariffe doganali all'import
- **Aspetti doganali, nuovi dazi (CBAM), sanzioni e divieti, nuovi adempimenti, riduzione dei rischi di contestazione: pianificazione doganale**



CBAM

Carbon Border Adjustment Mechanism

- Entrato in vigore con la pubblicazione del **Reg. UE 2023/956**

Scopo: Garantire che le merci scontino un **prezzo per le emissioni di carbonio** paragonabile a quello che già grava sui produttori nazionali che rientrano nel sistema EU ETS (sistema europeo di scambio delle quote di emissione)



I settori interessati

CEMENTO
FERRO E ACCIAIO
ALLUMINIO
FERTILIZZANTI
IDROGENO
ENERGIA ELETTRICA



Il sistema EU ETS European Union Emissions Trading System

È uno strumento chiave nell'ambito delle politiche dell'UE finalizzate al **contrasto del cambiamento climatico** e alla **riduzione delle emissioni di gas serra**

L'EU ETS è stato istituito nel 2005 ed è il primo e il più grande **sistema di scambio di quote di emissione al mondo**

- Le imprese ricevono un certo numero di quote
- Ogni quota rappresenta il **diritto di emettere** una determinata quantità di gas a effetto serra
- Se un'impresa emette più gas a effetto serra di quanto sia consentito dalle sue quote, deve acquistare ulteriori quote sul mercato
- Se un'impresa emette meno di quanto consentito, può vendere le sue quote non utilizzate ad altre imprese

Il sistema EU ETS European Union Emissions Trading System

Obiettivo



Incentivare le imprese a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra in modo economicamente efficiente

Le imprese che vogliono aumentare la propria produzione e le relative emissioni devono acquistare quote aggiuntive



Incentivo economico per investire in tecnologie a basse emissioni di carbonio e ridurre l'impatto ambientale

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1773 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2023

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/956 stabilisce obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*carbon border adjustment mechanism* CBAM) durante il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025.
- (2) Durante il periodo transitorio gli importatori o i rappresentanti doganali indiretti devono comunicare la quantità delle merci importate, le emissioni dirette e indirette incorporate in tali merci e il prezzo del carbonio dovuto per tali emissioni, compresi i prezzi del carbonio dovuti per le emissioni incorporate nei materiali precursori.
- (3) La prima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 gennaio 2024 per le merci importate durante il quarto trimestre del 2023. L'ultima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 gennaio 2026 per le merci importate durante il quarto trimestre del 2025.
- (4) La Commissione deve adottare norme di esecuzione per tali obblighi di comunicazione.
- (5) Gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere limitati a quanto è necessario per ridurre al minimo l'onere che grava sugli importatori nel periodo transitorio e facilitare il corretto adempimento degli obblighi di dichiarazione CBAM dopo il periodo transitorio.
- (6) Conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/956, le norme dettagliate per calcolare le emissioni incorporate nelle merci importate dovrebbero basarsi sulla metodologia applicabile nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione per gli impianti situati nell'UE, come specifica in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione ⁽²⁾. I principi utilizzati per determinare le emissioni incorporate nelle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 dovrebbero mirare a individuare i processi di produzione per categoria di merci e a monitorare le emissioni dirette e indirette di tali processi. La comunicazione durante il periodo transitorio dovrebbe tener conto anche delle procedure e delle norme vigenti nella legislazione dell'Unione. Per quanto riguarda la produzione dell'idrogeno e dei suoi derivati, la comunicazione dovrebbe tener conto della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (7) I limiti di sistema dei processi di produzione, compresi i dati sulle emissioni a livello dell'impianto, le emissioni attribuite dei processi di produzione e le emissioni incorporate delle merci dovrebbero essere utilizzati per determinare i dati da fornire allo scopo di adempiere gli obblighi di comunicazione. Per tali obblighi gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti dovrebbero garantire che i gestori degli impianti mettano a disposizione le informazioni necessarie. È opportuno che gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti ricevano tempestivamente tali informazioni per adempiere i propri obblighi di comunicazione. Tali informazioni dovrebbero comprendere i fattori di emissione standard da utilizzare per il calcolo delle emissioni dirette incorporate, in particolare i fattori di emissione per i combustibili, i fattori di emissione di processo e i fattori di efficienza di riferimento per la produzione di energia elettrica e di calore.

- Proposta legislativa del 14 luglio 2021
- Accordo sul testo finale del regolamento CBAM tra i negozianti del Consiglio e del Parlamento Ue del 13 dicembre 2022
 - Delibera definitiva da parte del Consiglio europeo
- Pacchetto "**Fit for 55%**" di proposte normative presentato per la prima dalla Commissione UE nell'estate del 2021 e approvato il 18 aprile 2023
 - Reg. UE 2023/956, in vigore dal 17 maggio 2023
 - Ref. Ares (2023) 4079551, 13 giugno 2023
 - Bozza regolamento su misure transitorie, 12 agosto 2023
- **Regolamento di esecuzione, Reg. (UE) 2023/1773, in vigore dal 15 settembre 2023**

II CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism

Introduzione graduale dello strumento CBAM
Periodo transitorio (1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2025)



gli importatori UE dovranno rispettare gli obblighi di comunicazione, ma non dovranno ancora acquistare i certificati CBAM
In particolare, gli importatori dovranno presentare una dichiarazione (art. 35, Reg. UE 2023/956) alla Commissione europea indicando:

- Il **quantitativo** totale di ciascun tipo di merci importato nell'anno precedente
- Le **emissioni totali incorporate** in tali merci
- Il **prezzo** del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione

II CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism

Regime definitivo dal 1° gennaio 2026



Gli operatori saranno obbligati ad **acquistare i certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate dei beni CBAM importati**

Ogni dichiarante autorizzato dovrà acquistare un quantitativo di certificati CBAM **sufficiente** a soddisfare il proprio fabbisogno (art. 20 ss., Reg. 956/2023)

Il costo dei certificati si baserà sul prezzo medio d'asta settimanale delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata di CO₂ emessa (art. 21, comma 1, Reg. UE 2023/956)

I certificati CBAM saranno venduti dai singoli Stati membri ma attraverso una **piattaforma centrale comune** (art. 20, comma 1, Reg. UE 2023/956)

Il dichiarante autorizzato

Le dichiarazioni di importazione di merci CBAM dovranno essere presentate da un **dichiarante autorizzato** dall'Autorità competente

I dichiaranti dovranno sostenere un **audit preventivo** da parte dell'Autorità

L'Ente competente verificherà



- L'assenza di gravi e ripetute violazioni della normativa doganale e fiscale
- L'assenza di precedenti condanne penali in capo al richiedente l'autorizzazione

Quest'ultimo dovrà anche dimostrare di possedere la necessaria capacità finanziaria e operativa per poter adempiere agli obblighi derivanti dall'autorizzazione

La Dogana è legittimata a richiedere la prestazione di una garanzia (art. 17, Reg. UE 2023/956)

Il dichiarante autorizzato



L'art. 5 del Reg. UE 2023/956 chiarisce che se l'importatore dovesse incaricare per le operazioni di importazione di merci CBAM uno spedizioniere doganale, in qualità di **rappresentante indiretto**, sarà quest'ultimo a dover essere in possesso della qualifica di dichiarante autorizzato

Tutti i soggetti autorizzati saranno iscritti in una banca dati elettronica (art. 14)

Il Regolamento di esecuzione Reg. Ue N. 2023/1773

Gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere limitati a quanto è necessario per ridurre al minimo gli impegni gravanti sugli importatori nel periodo transitorio

La prima dichiarazione (o relazione) CBAM dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle dogane entro il 31 gennaio 2024

L'allegato 1 del regolamento di esecuzione riporta un modello della relazione e un elenco delle informazioni dettagliate che dovranno essere riportate

Ogni importatore avrà l'obbligo di indicare il Paese di origine delle merci e i dati utili ad identificare l'impianto in cui sono stati prodotti tali beni

Gli importatori dovranno garantire che i loro fornitori extra-Ue mettano **tempestivamente** a disposizione le informazioni relative ai limiti di sistema dei processi di produzione



Il Reg. UE 2023/956, introduce rilevanti sanzioni in caso di mancata restituzione dei certificati CBAM **entro il 31 maggio** di ogni anno

Solo gli Stati membri potranno decidere l'ammontare delle sanzioni applicabili (fino a 100 euro ogni tonnellata di Co2 emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione)

Il **regolamento** indica alcuni punti fermi

- Si dovrà tenere conto della **durata**, della **gravità**, della **portata**, della natura intenzionale e della reiterazione dell'inadempienza e del livello di cooperazione della persona con l'autorità competente
- Il soggetto che non è un dichiarante autorizzato sarà sanzionato con un importo pari **da tre a cinque volte** quello previsto per i dichiaranti autorizzati e per ciascun certificato CBAM che la persona non avrà restituito (art. 26, comma 2, Reg. 2023/956)



Origine e Classifica

L'applicazione del CBAM è direttamente collegata alla legislazione doganale UE

Le merci importate devono essere prima **classificate** correttamente perché l'applicazione del CBAM è legata alla **classificazione tariffaria**

Anche l'**origine** deve essere determinata correttamente in conformità alle norme del Cdu

Se i prodotti CBAM non saranno dichiarati correttamente, le Autorità potranno richiedere un versamento delle quote maggiorato da interessi e sanzioni

Se i prodotti saranno classificati in modo errato o se l'origine non sarà determinata correttamente, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (**OLAF**) potrà indagare più approfonditamente l'attività dei dichiaranti una dichiarazione CBAM falsa o non corretta



MASTER CLASS NOVITÀ CBAM

COMMERCIO INTERNAZIONALE E TUTELA AMBIENTALE

Corso di approfondimento sul Carbon Border Adjustment Mechanism





Grazie per l'attenzione!

Sara Armella
armella@studioarmella.com

Studio Legale Armella & Associati
www.studioarmella.com

Seguitemi anche su [Linkedin](#) – Studio Legale Armella & Associati – per essere sempre aggiornati sulle novità in materia doganale



<https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/48189-commercio-internazionale-e-tutela-ambientale-ebook.html>